



Comunicazione-029-S-2026 del 5 febbraio 2026

Tassa di bollo – Piani di partecipazione dei collaboratori

Comunicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni – Indicazioni sulla giurisprudenza e sulla prassi amministrativa in materia di tassa di bollo di negoziazione nel contesto dei piani di partecipazione dei collaboratori

1 Contesto e basi legali

Il Tribunale federale ha emanato una sentenza relativa alla tassa di bollo di negoziazione connessa ai piani di partecipazione dei collaboratori (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_168/2023 e 9C_176/2023). Tale giurisprudenza comporta degli adeguamenti nella prassi amministrativa dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che saranno illustrati qui di seguito. L'AFC richiama inoltre l'attenzione su ulteriori aspetti della propria prassi amministrativa nell'ambito della tassa di bollo di negoziazione in relazione ai piani di partecipazione dei collaboratori. Le casistiche descritte non sono esaustive.

Nella presente comunicazione, i termini espressi al maschile devono essere intesi come inclusivi del femminile. Il ricorso al genere maschile è motivato unicamente da esigenze di semplificazione redazionale e di chiarezza espositiva.

Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), è soggetto alla tassa il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di documenti imponibili, qualora una delle parti contrattuali o uno degli intermediari sia un negoziatore di titoli. Nell'ambito dei piani di partecipazione dei collaboratori, l'articolo 13 capoverso 1 LTB si applica quando un negoziatore di titoli trasferisce a titolo oneroso ai propri collaboratori la proprietà di azioni o di altri documenti imponibili, direttamente o tramite un intermediario.

È possibile sottoporre all'AFC dei casi concreti per ottenere un accordo fiscale preliminare (*ruling fiscale*; cfr. [comunicazione-011-DVS-2019-i del 29 aprile 2019 / 19 dicembre 2023](#)).

2 Tipologie di casi

2.1 Piano di partecipazione dei collaboratori; che comprende Performance Share Units (PSU) e Restricted Share Units (RSU)

In un piano di partecipazione dei collaboratori che prevede Performance Share Units (PSU) o Restricted Share Units (RSU), i collaboratori ricevono dal loro datore di lavoro PSU/RSU che non costituiscono documenti imponibili ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LTB. Alla scadenza delle PSU/RSU (alla fine del periodo di vesting, ad es. dopo 3 anni), i collaboratori ricevono gratuitamente un determinato numero di diritti di partecipazione (di seguito, per semplicità, si parlerà esclusivamente di azioni) in cambio delle loro PSU/RSU.

Secondo la sentenza menzionata, l'assegnazione di tali azioni non è soggetta alla tassa di bollo di negoziazione (tbn), poiché il trasferimento avviene gratuitamente (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_168/2023 e 9C_176/2023 consid. 9.4.1). Questa giurisprudenza comporta un adeguamento della prassi amministrativa.

2.2 Piano di partecipazione dei collaboratori, con azioni offerte a prezzi preferenziali

In un piano di partecipazione dei collaboratori che prevede azioni a prezzi preferenziali, i collaboratori hanno la possibilità di acquistare un determinato numero di azioni a un prezzo inferiore al corrispettivo valore di mercato.

La tbn si applica esclusivamente all'importo effettivamente pagato dal collaboratore o trattenuto dal suo salario. Il vantaggio concesso (ovvero la differenza tra il valore di mercato e il prezzo di acquisto), che di norma costituisce una prestazione salariale accessoria è da indicare nel certificato di salario (cfr. [circolare n. 37 dell'AFC sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore](#)), non è invece soggetto alla tbn.

2.3 Piano di partecipazione dei collaboratori, con assegnazione gratuita di azioni

In un piano di partecipazione dei collaboratori che prevede l'assegnazione di azioni gratuite, i collaboratori ricevono gratuitamente (ovvero senza alcuna controprestazione) dal loro datore di lavoro, un numero prestabilito di azioni.

In tali piani di partecipazione dei collaboratori, il trasferimento delle azioni avviene gratuitamente, poiché non viene effettuata alcuna trattenuta salariale né viene corrisposto alcun pagamento da parte del collaboratore. Pertanto, su tali transazioni non è dovuta la tbn.

2.4 Piano di partecipazione dei collaboratori, che prevede opzioni

In un piano di partecipazione dei collaboratori che prevede delle opzioni, i collaboratori ricevono dal loro datore di lavoro delle opzioni di acquisto ("call option"). Entro un determinato periodo di tempo oppure in un determinato momento i collaboratori possono esercitare tali opzioni per acquistare un numero prestabilito di azioni a un prezzo di esercizio fissato in anticipo ("strike"). Di norma, le opzioni vengono esercitate solo quando il prezzo di esercizio è inferiore al valore di mercato dell'azione (le cosiddette opzioni "in the money").

Le opzioni non sono documenti imponibili ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LTB. Tuttavia, il loro esercizio può generare una tbn quando porta all'acquisto di un documento imponibile.

La tbn è dovuta sul prezzo pagato per l'acquisto delle azioni. Il vantaggio realizzato (ovvero la differenza tra il valore di mercato e il prezzo di esercizio), che di norma costituisce una prestazione salariale accessoria da indicare nel certificato di salario (cfr. [circolare n. 37 dell'AFC sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore](#)), non è soggetto alla tbn.

2.5 Remunerazione con pagamento parziale in azioni

Nel caso di una remunerazione con pagamento parziale in azioni, i collaboratori ricevono la retribuzione concordata (ad es. lo stipendio, i bonus e i gettoni di presenza) in tutto o in parte sotto forma di azioni. In questo tipo di piano di partecipazione dei collaboratori, il valore delle azioni è chiaramente determinato e detratto dalla remunerazione complessiva concordata, mentre l'eventuale saldo viene versato in contanti. In tali situazioni, la tbn è dovuta sul valore delle azioni concordato.

2.6 Transazioni sul mercato primario

Se vengono emesse nuove azioni che soddisfano i requisiti delle eccezioni previste dall'articolo 14 capoverso 1 lettere a e f LTB (le cosiddette "transazioni sul mercato primario"), non è dovuta alcuna tbn. Tuttavia, tali operazioni devono essere verificate sotto il profilo di un'eventuale tassa di emissione.

3 Ambito di applicazione temporale

Gli adeguamenti della prassi descritti dai paragrafi 2.1 fino a 2.3 si applicano a partire dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale federale citata, ossia dal 25 novembre 2024.

Tabella riassuntiva

Tipo di piano	Descrizione	Carattere oneroso	Tbn dovuta ?	Osservazioni
PSU / RSU	Assegnazione gratuita di azioni alla scadenza delle unità condizionate	No	<input checked="" type="checkbox"/> No	Nessun trasferimento a titolo oneroso → nessuna tbn
Azioni a prezzo preferenziale	Acquisto di azioni a un prezzo inferiore al valore di mercato	Sì, parzialmente	<input checked="" type="checkbox"/> Sì (sull'importo pagato)	La differenza tra il valore di mercato e il prezzo convenuto delle azioni non è soggetta alla tbn
Azioni gratuite	Attribuzione di azioni senza pagamento né trattenuta salariale	No	<input checked="" type="checkbox"/> No	A condizione che non vi sia alcun pagamento o trattenuta
Opzioni (call)	Diritto di acquistare azioni a un prezzo predeterminato (prezzo di esercizio)	Sì, parzialmente	<input checked="" type="checkbox"/> Sì (sul prezzo di esercizio)	La differenza tra il valore di mercato e il prezzo di esercizio delle azioni non è soggetta alla tbn
Remunerazione sotto forma di azioni	Una parte dello stipendio, dei bonus o dei gettoni di presenza è corrisposta sotto forma di azioni	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> Sì (sul valore concordato delle azioni)	